



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico 3 - Competitività dei sistemi produttivi</p> <p>Obiettivo specifico III.3c.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo</p> <p>Azione III.3c.1.1</p> <p>Regolamento (UE) n. 651/2014</p>

Bando per l’accesso al Fondo Pmi di cui alla D.G.R. n. 20 – 2557 del 09/12/2015
destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale,
l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro
realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese
Codice bando: III3c11_fondo_pmi

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

Il presente Bando disciplina l'accesso al Fondo rotativo di finanza agevolata denominato "Fondo Pmi" (di seguito "il Fondo") istituito con D.G.R. n. 20 – 2557 del 09/12/2015.

In attuazione dell'ASSE 3 del POR FESR 2014-2020 obiettivo specifico III.3c.1 (azione 3.1.1 dell'AdP) della priorità d'investimento III.3c - nonché in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia e dei principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese - il Fondo ha come obiettivo quello di sostenere programmi organici di investimento delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo¹ per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per rendere il processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, dell'uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di un prestito (in parte con fondi POR FESR a tasso zero, in parte con fondi bancari) a copertura del 100% delle spese di investimento ammesse, IVA esclusa.

La dotazione finanziaria del Fondo è pari a complessivi € 60.000.000,00 e comprende anche i compensi inerenti la gestione dello strumento finanziario che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel rispetto delle soglie stabilite dall'art. 13 del Regolamento delegato n. 480/2014.

Le attività e le funzioni relative alla gestione del Fondo e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (soggetto in house della Regione Piemonte).

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5 punto 3 del D.Lgs 123/1998.

L'agevolazione prevista dal presente Bando è concessa ai sensi degli artt. 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 (di seguito "Regolamento (UE) N. 651/2014").

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell' Allegato 6 al Bando.

2. CONTENUTI

2.1 Beneficiari e ambito territoriale

Possono accedere al Fondo e richiedere l'agevolazione di cui al presente Bando le Micro, Piccole e medie imprese (da ora: MPMI²) non identificabili come "imprese in difficoltà"³, che:

¹Per la definizione Innovazione di processo si veda *Allegato 2, punto 1*

²Per la definizione di MPMI, si veda l' *Allegato 2, punto 2*

- a) al momento della presentazione della domanda risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b) alla data di erogazione dell'agevolazione abbiano la sede destinataria dell'investimento attiva e operativa sul territorio piemontese, qualora tale requisito non sia soddisfatto e verificato al momento della presentazione della domanda;
- c) la sede destinataria dell'investimento abbia un codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli riportati nell'allegato 1 al bando. Nel caso in cui in visura non sia presente il codice ATECO primario il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa proponente.

In deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere anche attivato a conclusione dell'intervento nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad avviare una nuova attività primaria nella sede destinataria dell'investimento. L'attivazione del codice ATECO ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell'investimento, pena la revoca dell'agevolazione.

Possono presentare domanda anche:

- MPMI neo costituite, purché dimostrino di avere un processo produttivo attivo oppure siano costituite tramite conferimento di ramo d'azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati;
- cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di MPMI (ad esclusione delle Cooperative Sociali di servizi alla persona di cui alla tipologia A della l. 381/91 "Disciplina delle società cooperative sociali");
- consorzi di produzione, Società Consortili (aventi dimensione di MPMI e in quanto beneficiari diretti ed esclusivi dell'agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d "visura camerale") effettuata da Finpiemonte. Potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Piemonte al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

2.2 Linee di intervento

2.2.1 Linea A - progetti di importo minimo pari a € 50.000 – Linea riservata alle Micro e Piccole imprese

Sono ammissibili gli investimenti sostenuti esclusivamente da Micro e Piccole imprese, di importo minimo pari a € 50.000 e di durata massima pari a 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione (indicata espressamente da Finpiemonte nella comunicazione di concessione del finanziamento).

2.2.2. Linea B –progetti di importo minimo pari a € 250.000

³Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l' *Allegato 2, punto 3*

Sono ammissibili gli investimenti sostenuti da Micro, Piccole e Medie imprese di importo minimo pari a € 250.000 e di durata massima 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione (indicata espressamente da Finpiemonte nella comunicazione di concessione del finanziamento).

Di norma è ammissibile una e una sola proroga della durata massima di 6 mesi e sempre compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali. La proroga dovrà essere richiesta prima della conclusione dell'investimento ed è soggetta ad espressa approvazione da parte di Finpiemonte. Potrà essere valutata la possibilità di concedere proroghe di durata superiore solo in presenza di ritardi progettuali dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti dall'impresa beneficiaria.

2.3 Investimenti ammissibili

Il presente paragrafo riguarda gli investimenti ammissibili ai sensi degli articoli 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L'investimento deve riguardare l'acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono in ogni caso esclusi:

- gli investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze dell'impresa, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni come sopra descritto;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
- gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza, ambientali, ecc. imposti dalla legge o da Regolamenti;
-
- gli investimenti concernenti attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione Europea, vale a dire direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

2.3.1 Premialità e Maggiorazioni

È prevista una maggiorazione dell'entità dell'agevolazione (si veda il punto 2.7) qualora si verifichi una delle seguenti condizioni aggiuntive rispetto alle finalità generali del bando di cui al par. 1:

- A. il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)⁴;
- B. l'investimento comporti un miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo, in particolare con riferimento a:

⁴Il rating di legalità è previsto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 5 ter.

- I. diminuzione delle emissioni in atmosfera;
- II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici;
- III. miglioramento del ciclo dei rifiuti;
- IV. razionalizzazione dei consumi idrici;
- V. sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, di sostanze pericolose;
- VI. impiego di “materie prime seconde” in sostituzione delle materie prime.

Qualora l’investimento che comporti uno dei miglioramenti suddetti sia realizzato da impresa già in possesso di registrazione EMAS, certificazione ISO 14000, che già adotta tecnologie classificate come MTA, la percentuale di premialità potrà essere ulteriormente incrementata.

- C. l’investimento comporti un miglioramento dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile in termini di energia primaria risparmiata in un valore uguale o superiore a 0,7 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente. Qualora l’investimento raggiunga il suddetto valore di risparmio energetico e sia realizzato da un’impresa già in possesso della certificazione ISO 50001, la percentuale di premialità potrà essere ulteriormente incrementata;
- D. l’investimento comporti un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori. Nel caso in cui tale finalità venga conseguita mediante l’acquisto di un macchinario marchiato CE che sostituisce quello non marchiato CE, il nuovo macchinario di norma deve avere un valore pari o superiore al 50% del totale progetto ammesso;
- E. l’investimento venga concluso entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione (espressamente indicata da Finpiemonte nella formale comunicazione di concessione).

È possibile richiedere la maggiorazione prevista alle lettere B e C anche se l’investimento prevede l’aggiunta di un macchinario al processo produttivo e conseguentemente un aumento in valore assoluto del consumo energetico/idrico del processo produttivo, a condizione che il macchinario in questione rispetti i requisiti previsti dal bando.

Le condizioni specifiche da soddisfare per poter richiedere ed ottenere la maggiorazione sono indicate negli Allegati 3 e 4. Ai fini dell’ottenimento della premialità di cui al punto B il beneficiario dovrà inoltre allegare alla domanda l’apposito prospetto, messo a disposizione dalla Regione, contenente i parametri tecnici.

2.4 Disciplina specifica per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli “aiuti a finalità regionale”

Il presente paragrafo riguarda gli investimenti ammissibili ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Le imprese la cui sede destinataria dell’investimento sia collocata in un Comune compreso nelle cosiddette “aree 107.3.c” possono presentare domanda ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti a finalità regionale). In tal caso l’investimento deve riguardare l’acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono escluse dalla possibilità di presentare domanda ai sensi del predetto art. 14 (e ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 1 "Elenco delle attività economiche ammissibili") le imprese che svolgono attività nei settori siderurgico⁵, del carbone⁶, della costruzione navale⁷, delle fibre sintetiche⁸, dei trasporti e delle relative infrastrutture⁹, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.¹⁰

I Comuni piemontesi ricompresi nelle aree 107.3.c sono i seguenti:

- I. Provincia di Vercelli: Balocco; Borgosesia; Casanova Elvo; Crescentino; Crova; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Quarona; Ronsecco; Rovasenda; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Serravalle Sesia; Trino; Varallo.
- II. Provincia di Verbania-Cusio-Ossola: Anzola d'Ossola; Beura-Cardezza; Domodossola; Gravellona Toce; Omegna; Ornavasso; Pallanzeno; Premosello - Chiovena; Quarna Sotto; Villadossola.
- III. Provincia di Biella: Benna; Borriana; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Crosa; Graglia; Lessona; Massazza; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Ponderano; Quaregna; Roppolo; Sandigliano; Strona; Trivero; Valdengo; Vallenzeno; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese.

⁵«settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

⁶«carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

⁷la definizione di "costruzione navale" è reperibile al punto 12 lettere a e d della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/c 364/06 in GUUE C364 del 14/12/2011) e scaricabile dal seguente link:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214(03)&from=IT).

⁸«settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilene, a prescindere dal loro impiego finale; o
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati.

⁹«settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione ATECO 2007 (derivante da Nace Rev. 2):

- ATECO 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività ATECO 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
- ATECO 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- ATECO 51: Trasporto aereo, esclusa ATECO 51.22 Trasporto spaziale.

¹⁰Si veda Regolamento (UE) N. 651/2014, art. 2, punto 130.

Gli aiuti a finalità regionale consentono di incrementare l'ESL¹¹ massimo del prestito fino a raggiungere il 20% per le medie imprese e il 30% per le piccole imprese, fermo restando che dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
- b) il beneficiario, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, non deve aver chiuso la stessa o analoga attività nello Spazio economico europeo¹² o, al momento della domanda di aiuti, non deve avere concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (ossia le Province) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non deve superare l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento (€ 50.000.000).

2.5 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 (Effetto di incentivazione) del Reg.(UE) 651/2014¹³, i soggetti che intendono accedere all'agevolazione devono obbligatoriamente presentare domanda di contributo prima dell'avvio dell'attività relativa all'investimento.

2.6 Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica¹⁴, che si sostanziano in:

1. acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, strumentali al progetto di innovazione e classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4. Rientra in questa categoria anche l'acquisto in proprietà di software strumentali al progetto di innovazione e classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.3;

¹¹ Per la definizione di ESL si veda l' Allegato 2, punto 4

¹² Comprende gli Stati dell'Unione Europea e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.

¹³ Per la definizione di effetto di incentivazione si veda l'Allegato 2, punto 5

¹⁴ Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, prima dell'invio della stessa:

- a. l'impresa non ha stipulato contratti (inclusi ordini, conferme d'ordine, acquisti di beni in conto visione o altre tipologie di impegno vincolante) per le prestazioni che compongono l'investimento;
- b. l'impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c. non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento;

2. acquisto di impianti strumentali al progetto di innovazione e classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.II.2. Sono inoltre ammissibili le opere murarie di esclusivo asservimento degli impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti ammessi di cui al precedente punto 1;
3. servizi di consulenza ed equipollenti nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione. Tali servizi devono essere utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione. Essi comprendono anche i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme. Sono esclusi i servizi continuativi o periodici, quelli legati all'esercizio ordinario dell'impresa e connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
4. acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione (nel limite del 10% dell'importo totale ammesso), classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.I.3 e B.I.4. Tali voci devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) essere ammortizzabili;
 - c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria dell'aiuto per almeno 5 anni (art. 17);
 - e) figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno 5 anni (art. 14).

Non sono ritenuti ammissibili:

- i beni usati;
- le opere murarie generiche o non strettamente riconducibili a macchinari ed attrezzature finanziati nel progetto;
- i costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;
- acquisto di beni in leasing ;
- beni il cui singolo valore sia inferiore a 500 euro;
- l'IVA, a meno che risulti indetraibile per l'impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
- le spese in economia.

2.7 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con le seguenti caratteristiche:

- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 750.000)
- 50% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A

Nel caso in cui l'intervento benefici di una o più delle maggiorazioni previste al punto 2.3.1, e nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto (massimali ESL), il prestito sarà strutturato secondo quanto illustrato nella tabella

sottostante, fermo restando che la quota massima di finanziamento regionale pari al 70% dell'investimento ammesso potrà essere ottenuta solo a fronte del possesso di almeno 2 elementi di premialità:

TIPOLOGIA PREMIALITÀ	SOTTOTIPOLOGIA	% PREMIALITÀ	% QUOTA REGIONE (FINO A)	IMPORTO MASSIMO REGIONE (FINO A)	CUMULABILE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 70% CON ALTRE PREMIALITÀ PER L'IMPORTO MASSIMO DI:
A - Rating legalità		10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di B. IV e C.II Importo massimo 1.000.000€
B - Miglioramento prestazioni ambientali nel ciclo produttivo	B.I diminuzione delle emissioni in atmosfera	10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di C.II Importo massimo 1.000.000€
	B.II diminuzione delle emissioni nei corpi idrici	10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di C.II Importo massimo 1.000.000€
	B.III miglioramento del ciclo dei rifiuti	10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di C.II Importo massimo 1.000.000€
	B.IV razionalizzazione dei consumi idrici	10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di C.II Importo massimo 1.000.000€
	B.V sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, delle sostanze pericolose..	10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di C.II Importo massimo 1.000.000€
	B.VI impiego di "materie prime seconde" in sostituzione delle materie prime	10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di C.II Importo massimo 1.000.000€
	B.VII possesso registrazione EMAS, certificazione ISO 14000, tecnologie classificate come MTA, solo se associato alla presenza di uno o più dei precedenti punti B.I, B.II, B.III.	10			Associabile solo con B I e/o B.II e/o B.III Importo massimo 1.000.000€
C – Efficienza energetica	C.I Miglioramento dell'efficienza energetica	10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di B. IV Importo massimo 1.000.000€
	C.II Possesso ISO 50001 solo se associato al miglioramento dell'efficienza energetica	10			Associabile solo a C.I Importo massimo 1.000.000€
D - Sicurezza nei luoghi di lavoro		10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di B. IV e C.II Importo massimo 1.000.000€
E - Conclusione investimento entro 6 mesi dalla data di concessione		10	60	850.000€	Con tutte le altre premialità ad esclusione di B. IV e C.II Importo massimo 1.000.000€

All'agevolazione si applicano i seguenti limiti in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)¹⁵:

- il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese (art.17 Reg. 651/2014);
- il 20% dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese (art. 17 Reg. 651/2014);
- il 20% dei costi ammissibili per le medie imprese, per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli "aiuti a finalità regionale";
- il 30% dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese per investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli "aiuti a finalità regionale".

2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con l'accesso al fondo centrale di garanzia (MCC).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, le regole di cumulo sono disciplinate dall'art. 8 di detto Regolamento. In particolare si evidenzia quanto segue.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente Regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Regolamento.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente Regolamento.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 01/02/2016, compilando il modulo telematico reperibile sul sito http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda, il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A, insieme agli allegati obbligatori, via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale¹⁶ del legale rappresentante sul modulo di domanda.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Per le indicazioni in merito agli allegati obbligatori, all' adempimento dell'imposta di bollo, alle cause di decadenza nonché alle limitazioni nella presentazione delle domande si rimanda all' Allegato 5 punti 1, 2 e 3.

¹⁵ Per la definizione di ESL si veda l' Allegato 2, punto 4

¹⁶ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020¹⁷" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 12 giugno 2015 per l'attività 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità; per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione" che esprime un parere vincolante.

Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda all' Allegato 5, punto 2.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto, Finpiemonte

A) verifica che siano presenti i seguenti documenti (chiedendone in caso contrario al beneficiario la trasmissione):

I. attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio.

Il modulo è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica";

II. Dichiarazioni ai fini della normativa antimafia (solo nel caso sia richiesto un finanziamento in cui la quota Finpiemonte sia superiore a 150.000 euro).

I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica";

I suddetti documenti possono essere inviati contestualmente all'invio della domanda.

B) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle suddette somme;

C) verifica che la sede destinataria dell'investimento sia attiva e operativa sul territorio piemontese, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica di ammissibilità della domanda;

D) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso dei requisiti di cui alla lettera C), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione subordinandone l'erogazione alla trasmissione della documentazione attestante l'attivazione e l'operatività in Piemonte della sede destinataria dell'intervento.

Il prestito viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

¹⁷I criteri sono pubblicati a questo indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf

Il prestito sarà rimborsato con rate trimestrali posticipate e avrà la durata di 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, salvo il caso di investimenti con importo pari o superiore a € 1.000.000, per i quali la durata potrà essere di 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo.

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, saranno collocate in lista di attesa ed ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziare ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri del fondo rotativo.

3.4 Come rendicontare l'investimento

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate in un'unica rendicontazione di spesa finale entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Il beneficiario può scegliere tra due modalità di rendicontazione:

- 1) **Metodo tradizionale** con invio telematico della dichiarazione di spesa ed invio cartaceo della stessa firmata in originale e copia di tutti i documenti rendicontati telematicamente entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento.
- 2) **Metodo dematerializzato** con upload di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente), invio telematico della dichiarazione di spesa finale entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

Documenti da inviare in cartaceo (metodo tradizionale) e uploadare (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle spese:

- 1) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- 2) fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione 3.1.1 del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte - Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione");
- 3) relazione tecnica finale sulla realizzazione dell'intervento.

Per essere ammissibili le spese dovranno essere tracciabili e a tal fine:

- non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione;
- per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un codice identificativo, ossia il codice domanda assegnato a seguito della presentazione telematica della stessa, che lo riconduca al progetto finanziato

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

Le informazioni di dettaglio relative all'iter di controllo della rendicontazione sono disponibili all' Allegato 5 punto 4.

3.5 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni sulle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto, devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte e da questa autorizzate. Non potranno essere effettuate variazioni tecnico economiche negli ultimi due mesi di durata del progetto.

Non potranno essere accolte variazioni e proroghe non preventivamente sottoposte a Finpiemonte, che potrà procedere a revoca totale o parziale dell'investimento qualora ricorrano le fattispecie previste all' Allegato 5, punto 5.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

ATTIVITÀ	SOGGETTO CHE HA IN CARICO L'ATTIVITÀ	SCADENZA
Invio conferma della domanda (PEC)	Beneficiario	5 giorni lavorativi dall'invio telematico
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Valutazione di ricevibilità ed ammissibilità: entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del file di testo della domanda(verranno comunicati i soli esiti negativi) Esito valutazione di merito: entro 90 giorni dal ricevimento del file di testo della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento e rendicontazione delle stesse)	Beneficiario	Entro 12 mesi più eventuale proroga
Opposizione al rigetto della domanda/alla revoca dell'agevolazione	Beneficiario	15 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto/ di revoca
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte in quanto organismo intermedio, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" del Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il beneficiario dell'agevolazione allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte, della Regione (controllo ai sensi dell'art. 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013) e della Commissione Europea ed a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio dell'agevolazione concessa.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni secondo quanto disposto dalla legge.

Il beneficiario è tenuto inoltre:

- ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR;
- a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all' Allegato 5, punto 6.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicati nell'Allegato 5, punto 5 al presente bando, con conseguente restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi secondo quanto disposto dalla legge.

5.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: *finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it*.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- a) per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema Regionale
- b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore del Settore Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e del Settore Controlli di primo livello (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all'indirizzo email gestione.finanziamenti@csi.it oppure chiamare il numero 0110824407 .

Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

[Classificazione ATECO 2007 - codice primario dell' unità destinataria dell'investimento]

SEZIONE CLASSIFICAZIONE ATECO	CODICI AMMESSI	CODICI ESCLUSI
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (codici da 5 a 9.90.09)	6.10 6.20 7.21 8.11 8.12 8.91 8.93 8.99 9.10 9.90	tutti eccetto gli ammessi
C - Attività manifatturiere (codici da 10 a 33.20.09)	tutti eccetto gli esclusi Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè Per i codici 10.85.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite	10.1 10.2 10.31 10.32 10.39 10.4 10.51 10.6 10.81 10.84 10.91 11.02 11.03 11.06
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (codici da 35 a 35.30.00)	tutti eccetto gli esclusi	35.14 35.23
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (codici da 36 a 39.00.09)	tutti	nessuno
F – costruzioni (codici da 41 a 47.99.20)	tutti	nessuno
H - Trasporto e magazzinaggio (codici da 49 a 53.20.00)	52.21.4 52.29.2	tutti eccetto gli ammessi
J- Servizi di informazione e comunicazione (codici da 58 a 63.99.00)	58.1 58.2 59.11 59.12 59.2	tutti eccetto gli ammessi

	60 61 62 63.11	
M- attività professionali, scientifiche e tecniche (codici da 69 a 75.00.00)	71.2 72 74.10.1 74.10.2 74.10.9	tutti eccetto gli ammessi
Sezioni A – G – I – K – L – N – O – P – Q – R – S – T	nessuno	tutti

N.B.: Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività, il suddetto regolamento si applica solo a questi altri settori o attività, a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento

Allegato 2 – DEFINIZIONI

- **INNOVAZIONE DI PROCESSO:** l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la mera cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati

- **MPMI:** le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

- **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) N. 651/2014):
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo):** l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si tratta dell'equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.).

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili all'ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno; nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione, così come i costi ammissibili nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014):

- A. Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**
- B. Importo del finanziamento: **€ 300.000**
- C. Durata del finanziamento: **1 anno**
- D. Tasso agevolato: **3%**
- E. Tasso di mercato **5%**
- F. Importo interessi al tasso agevolato: $B * D =$ **€ 9.000**
- G. Importo interessi al tasso di mercato: $B * E =$ **€ 15.000**
- H. ESL in valore assoluto = $G - F =$ **6.000**

ESL in percentuale = $H / A = 6.000 / 300.000 = 2\%$

- **Effetto di incentivazione:** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione.

Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione (MPMI o Grande) dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività.

Tale domanda dovrà necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell'impresa
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Allegato 3

PER QUESTO ALLEGATO SI FACCIAMO RIFERIMENTO AL DOCUMENTO EXCEL "PARAMETRI TECNICI PER OTTENIMENTO PREMIALITA' AMBIENTALE PUBBLICATO SUL SITO DI REGIONE PIEMONTE E SUL SITO DI FINPIEMONTE

Allegato 4 – PREMIALITA'

Requisiti per l'ottenimento della maggiorazione

A. Possesso del rating di legalità

La premialità può essere richiesta solo nel caso in cui all'atto di presentazione della domanda il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'AGCM, indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite.

L'iscrizione del beneficiario nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene, quindi, verificato alla data di presentazione della domanda, alla data di concessione ed erogazione del finanziamento nonché, al fine di confermare la maggiorazione ottenuta, in fase di controllo della rendicontazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione dello stesso.

B. Miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo

La premialità può essere richiesta compilando l'apposita tabella costituente Allegato 3 al bando nel caso in cui l'investimento comporti un miglioramento delle prestazioni ambientali nel ciclo produttivo, con particolare riferimento ad interventi di efficienza energetica/miglioramento delle prestazioni ambientali quali:

- I. diminuzione delle emissioni in atmosfera¹⁸
- II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici¹⁹
- III. Miglioramento del ciclo dei rifiuti²⁰
- IV. Razionalizzazione dei consumi idrici²¹
- V. Sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, delle sostanze pericolose.²²

¹⁸ n particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Ossidi di Azoto (NOx);
- Particolato fine (PM10);
- Ammoniaca (NH3);
- Composti organici volatili (COV);
- Inquinanti organici persistenti come da Convenzione di Stoccolma- Decisione del consiglio d'Europa 2006/507/CE e aggiornamenti)

Gli interventi proposti devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dell'eventuale provvedimento autorizzativo, nonché consentire una riduzione delle emissioni pari ad almeno il 50% rispetto alla situazione ante investimento .

¹⁹ Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Azoto
- Fosforo
- "Sostanze Prioritarie", così come definite dall'Allegato X della Dir. 2000/60 CE e sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 153/2006

Gli interventi proposti devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativi e devono consentire una significativa riduzione delle emissioni, da dimostrare attraverso un analitico bilancio complessivo di massa riferito alla situazione ante e post intervento

²⁰ Attraverso almeno una delle seguenti azioni:

- riduzione della produzione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con particolare riferimento ai rifiuti codici CER 07-08-11-12-13-15-16-19
- riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, attraverso azioni innovative finalizzate al loro riciclaggio o al recupero energetico
- riduzione dell'uso di imballaggi per il confezionamento del proprio prodotto; utilizzo preferenziale di imballaggi riutilizzabili, riciclati e riciclabili
- miglioramento della qualità dei materiali derivanti dalle operazioni di trattamento rifiuti.

²¹Attraverso interventi quali quelli di seguito riportati a titolo esemplificativo:

- realizzazione di reti idriche differenziate all'interno degli insediamenti
- installazione di sistemi di riciclo delle acque usate
- installazione di sistemi di produzione alternativi (non idro esigenti, a minore uso o scarico d'acqua o con utilizzo di risorsa non idonea al consumo umano)
- sistemi di trattamento delle acque di approvvigionamento
- sistemi innovativi che determinano un significativo miglioramento nella qualità degli scarichi ,anche mediante il loro totale o parziale riutilizzo o quando tale investimento comporti anche l'installazione di sistemi di produzione alternativi (non idrico esigenti oppure a minore uso o scarico d'acqua o con consumo di risorsa idrica non idonea al consumo umano)

VI. Impiego di “materie prime seconde” in sostituzione delle materie prime.

Qualora l’investimento che comporti uno dei miglioramenti suddetti sia realizzato da impresa già in possesso di registrazione EMAS, certificazione ISO 14000, che già adotta tecnologie classificate come MTA, la percentuale di premialità può essere ulteriormente incrementata.

C. Miglioramento dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo

La premialità può essere richiesta nel caso in cui l’investimento comporti un miglioramento dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile - in termini di energia primaria risparmiata - in un valore uguale o superiore a 0,7 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.

Ai fini del calcolo, si prega di considerare quanto segue:

Valori utilizzati ai fini della valutazione dell’energia primaria equivalente

Energia elettrica	1.870 kcal/kWh = 7,83 MJ/kWh
Potere calorifico inferiore del gasolio da riscaldamento	10.200 kcal/kg = 42,7 MJ/kg
Potere calorifico inferiore del gas naturale	8.250 kcal/m ³ = 34,5 MJ/m ³
Potere calorifico inferiore dell’olio combustibile	9.800 kcal/kg = 41,0 MJ/kg
Densità convenzionale del gasolio da riscaldamento	0,835 kg/litro
1 tonnellata equivalente di petrolio (TEP)	10.000.000 kcal = 41,68 GJ

Qualora l’investimento raggiunga il suddetto valore di risparmio energetico e sia realizzato da un’impresa già in possesso della certificazione ISO 50001, la percentuale di premialità può essere ulteriormente incrementata.

D. Miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro

La premialità può essere richiesta nel caso l’investimento comporti un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori.

Il macchinario marchiato CE che sostituisce quello non marchiato CE deve svolgere in tutto o in parte la stessa attività e, di norma, deve avere un valore pari o superiore al 50% del totale progetto ammesso.

Ai fini della conferma della maggiorazione conseguita, in occasione della prima rendicontazione utile dovrà essere allegata copia conforme all’originale del F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario privo di marcatura CE).

L’omissione dell’invio del F.I.R. comporta la perdita della maggiorazione di agevolazione conseguita o, qualora vengano altresì meno le altre condizioni di ammissione all’agevolazione, la revoca totale dell’agevolazione concessa.

E. Conclusione investimento entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.

La premialità può essere richiesta nel caso in cui il cronoprogramma dell’investimento prevede la conclusione dello stesso entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione (espressamente indicata da Finpiemonte nella formale comunicazione di concessione).

²² con particolare riferimento alle attività di innovazione finalizzate alla sostituzione dai prodotti o dai processi delle “sostanze estremamente preoccupanti” secondo la definizione fornita dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), attraverso l’impiego di idonee sostanze o tecnologie alternative.

Allegato 5 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Invio della domanda, allegati obbligatori e adempimento dell' imposta di bollo

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 19/01/2016, compilando il modulo reperibile sul sito http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm. Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda, il file di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A, via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale²³ del legale rappresentante sul modulo di domanda ed unitamente ai seguenti **allegati obbligatori**:

- a) **lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria** redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte S.p.A., sul base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.
Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al beneficiario o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca;
- b) **copia di un valido documento d'identità** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- c) **relazione tecnico-economica** dell'intervento. Uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- d) **"dichiarazione Deggendorf"** uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica";
- e) **preventivi** attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00€ ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltre, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il **numero identificativo (seriale)**;
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento²⁴ (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

2. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020²⁵" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 12 giugno 2015 per l'attività 3.1.1 " Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a) **Ricevibilità** - possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti:
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando;
 - completezza e regolarità della domanda;
- b) **Ammissibilità**
 - verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (punto 2.1).

²³ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

²⁴ Articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

²⁵ I criteri sono pubblicati a questo indirizzo http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf

- conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando;
 - cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del PO;
 - compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale;
 - coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR (par. 2.A.9).

c) **Merito tecnico:**

- qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del Bando;
- idoneità tecnica del potenziale beneficiario;
- congruità e pertinenza dei costi;
- validità dei contenuti della proposta e delle metodologie in particolare rispetto alla capacità delle operazioni di contribuire: (1) alla riorganizzazione innovativa, (2) al rilancio degli investimenti, (3) alle dinamiche positive dell'occupazione in ambiti e settori produttivi ad alto potenziale strategico per l'economia regionale; (4) al conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e ICT;

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"²⁶, che esprime un parere vincolante.

In prima seduta il Comitato approverà un regolamento disciplinante le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità ai diversi membri in relazione a tutti gli aspetti tecnico/amministrativi inerenti la valutazione delle domande.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dalla banca convenzionata scelta dal beneficiario. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda.

Di norma, una nuova delibera bancaria riportante le nuove percentuali di intervento del fondo regionale e del fondo bancario, sarà richiesta soltanto qualora il Comitato approvi la domanda senza riconoscere la maggiorazione richiesta dal beneficiario.

Nel caso di carenza di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con l'indicazione dei motivi ostativi.

3. Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione

Una stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione sul presente bando ad eccezione dei casi seguenti:

- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la domanda è stata respinta prima della concessione;
- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la stessa è stata accolta, ma si verificano le seguenti condizioni:
 - l'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non siano già state rendicontate sul progetto presentato in precedenza;

²⁶ Comitato tecnico di valutazione è composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede;
- un rappresentante della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- almeno due esperti, individuati prioritariamente tra docenti e ricercatori, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Limitatamente ai progetti di investimento che comportino altresì un miglioramento delle prestazioni ambientali o dell'efficienza energetica del ciclo produttivo, il Comitato è integrato da un esperto della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale settore Sviluppo energetico sostenibile e da un esperto della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio settore Valutazioni ambientali e procedure integrate.

Limitatamente ai progetti che comportino anche un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comitato può essere integrato da un rappresentante dell'ufficio Regionale I.N.A.I.L.

- l'investimento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e sia già stata presentata la relativa rendicontazione. In questo caso, il nuovo finanziamento potrà essere concesso solo dopo l'approvazione, da parte di Finpiemonte, della suddetta rendicontazione.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro.

4. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti. In particolare, il corretto completamento dell'investimento finanziato verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l'avvenuto investimento, nonché attraverso la verifica della relazione tecnica finale che dovrà contenere tutti gli elementi informativi necessari per riscontrare il mantenimento dei requisiti in relazione ai quali sono state attribuite eventuali premialità.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria

oppure

- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Revoca

5.1 Cause di revoca

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità nei cinque anni dalla conclusione del progetto;
- b) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità;
- c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al successivo punto 6 del presente allegato;
- d) nel caso in cui il beneficiario abbia fornito dichiarazione mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- e) nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;

- f) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento (ivi incluso l'obbligo di comunicare preventivamente a Finpiemonte variazioni tecniche, economiche o di durata dell'investimento);
- g) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- h) nel caso in cui il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, sia soggetto a fallimento, ad altre procedure concorsuali, a liquidazione coatta amministrativa, a liquidazione volontaria, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267;
- i) nel caso in cui, a progetto concluso il beneficiario sia soggetto a fallimento, ad altre procedure concorsuali, a liquidazione coatta amministrativa, a liquidazione volontaria, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto e solo qualora il finanziamento agevolato non sia stato ancora integralmente restituito. In tal caso il beneficiario sarà tenuto a restituire la quota di finanziamento ancora non restituita, maggiorata degli interessi.

N.B. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota sopra definita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando alla quota parte di finanziamento indebitamente percepito, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento UE²⁷ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione :

- della quota del finanziamento indebitamente percepita;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota sopra definita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando alla quota parte di finanziamento indebitamente percepito, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento UE²⁸ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto.

²⁷ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. DD Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).

²⁸ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. DD Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).

5.2 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

- a) l'oggetto del procedimento,
- b) le cause,
- c) il responsabile del procedimento,
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa
oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

5.3 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione relativa al provvedimento di revoca, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto. Se i beneficiari non restituiscono quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca dell'agevolazione, Finpiemonte trasmette alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali spese di recupero.

6. **Obblighi dei beneficiari**

La concessione dell'agevolazione genera per la MPMI beneficiaria l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- e) non introdurre, nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto, modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., finanziati che comportino un trasferimento al di fuori del territorio regionale (e al di fuori dell'area 107.3.c nel caso di agevolazione concessa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 651/2014) o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l'autorizzazione di Finpiemonte;
- f) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti. Potranno invece essere sottoposte alla valutazione di Finpiemonte le richieste di cessioni temporanee;
- g) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il beneficiario della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà al fine di verificare l'effettivo livello di innovazione dell'investimento finanziato e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;

- h) a tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti;
- i) procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento ai sensi della art. 140 del Reg. UE 1303/2013.

Allegato 6 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.

- Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:
 - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014.
 - Decisione C (2014) 6424 finale del 16 settembre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) Italia – Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in merito alle disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
 - Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità.
 - Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 G.U. n. 81 del 07/04/2014.

- Atti normativi regionali:
 - Deliberazione di Giunta Regionale N. 20-2257 del 09/12/2015 che definisce i contenuti generali della misura.